

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Individuazione beneficiario, agevolazioni da indicare e massimali triennali

Il concetto di “controllo” e l’impresa unica

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria (1). Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte e a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente
- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all’impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall’impresa dichiarante) e l’importo dell’aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all’impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno

(1) Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

beneficiario degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna “erogato a saldo” – l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Rispetto del massimale

Nella dichiarazione devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l'importo erogato a saldo risulti inferiore all'importo concesso, oltre a quest'ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l'importo definitivamente percepito dall'impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- € 200.000,00 in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006).
- € 100.000,00 nel caso di aiuti ad un'impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di € 100.000,00.
- € 15.000,00 per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007).
- € 30.000,00 per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014 precedentemente 875/2007).
- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto. Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati. Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i € 200.000,00.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che l'esercizio finanziario non coincide necessariamente con l'anno solare, nell'ipotesi in cui le diverse entità facenti parte della medesima impresa unica abbiano esercizi finanziari non coincidenti, il periodo di riferimento da utilizzarsi ai fini di tutte le dichiarazioni dovrà essere quello dell'impresa richiedente.

Chi deve sottoscrivere la dichiarazione “de minimis”

La dichiarazione attestante gli aiuti “de minimis” pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti percepiti (nel senso di concessi) da tutte le imprese costituenti la cosiddetta “impresa unica”.

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), il legale rappresentante dell’impresa richiedente non può sottoscrivere che quella relativa all’impresa di cui è appunto rappresentante legale. Per questa ragione, al fine di fornire la documentazione richiesta, dovrà farsi rilasciare analoghe dichiarazioni da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono “impresa unica”. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda, in modo che l’Ente concedente possa verificarne il contenuto.

Sulla base di tali dichiarazioni l’impresa richiedente i benefici dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all’Allegato 6/b nel quale andranno indicati tutti gli aiuti “de minimis” complessivamente percepiti dall’impresa unica nel triennio di riferimento da individuarsi come sopra indicato.